

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BIASCO)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**  
**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**  
**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**  
**col Ministro delle finanze**  
**col Ministro delle comunicazioni**  
**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
**col Ministro del commercio con l'estero**  
**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1998

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Estonia, stipulata dopo un lungo *iter*, s'inquadra nel duplice scenario venutosi a determinare nel recente passato, rispettivamente a seguito degli accordi con gli Stati nati dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e del nuovo assetto del sistema fiscale.

È appena il caso di sottolineare che la Convenzione recepisce le indicazioni di massima accolte a livello internazionale dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo). La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è data dai residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti, mentre la sfera oggettiva di applicazione è costituita dalle imposte sul reddito in vigore nei due Stati. Per quanto riguarda l'Italia, quindi, si fa riferimento a IRPEF, IRPEG e ILOR. Della soppressione di quest'ultima imposta e della contestuale istituzione dell'IRAP, l'Italia potrà dare comunicazione alla controparte in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 2 della Convenzione. Inoltre la Convenzione è finalizzata a prevenire l'evasione fiscale.

Altro elemento della Convenzione, la disciplina della stabile organizzazione per la quale non ci si è discostati dalla formulazione OCSE del 1963, arricchita dalle novità intervenute con la riforma tributaria, per cui è stato previsto un periodo non inferiore alla durata di nove mesi con riferimento ai cantieri di costruzione e di montaggio e connesse attività di supervisione. La tassazione dei redditi immobiliari spetterà in via prioritaria al paese in cui gli immobili sono situati, mentre il diritto esclusivo di tassazione è stato previsto a favore dello Stato di residenza dell'impresa.

Per la stabile organizzazione, inoltre, il potere di tassazione spetterà allo Stato in cui è localizzata. Uniche deroghe, gli utili derivanti dai traffici internazionali della navigazione, marittima ed aerea, la cui tassazione compete ai paesi cui appartengono le relative imprese. Per dividendi, interessi e canoni (*royalties*) la relativa tassazione compete al paese di residenza del beneficiario, rispettivamente, per i dividendi, nel limite del 5 per cento dell'ammontare lordo per la partecipazione ad almeno il 10 per cento del capitale della società erogante e del 15 per cento per tutti gli altri casi; per interessi, nella misura del 10 per cento dell'ammontare lordo ed infine per i canoni nella misura del 5 per cento relativamente all'ammontare lordo pagato per l'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, e del 10 per cento in tutti gli altri casi.

Anche per i «capital gains» viene seguito il criterio previsto dall'OCSE, per cui nel paese in cui sono localizzati i beni, viene riconosciuta la qualifica di «bene immobile», se trattasi di «plusvalenze», e la qualifica di bene mobile nel paese in cui è localizzata la «stabile organizzazione». Infine, esclusivamente nel paese in cui è localizzata la sede effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze rivenienti da traffici internazionali di navi ed aeromobili, ed esclusivamente nel paese di residenza per tutti gli altri casi.

Per le professioni indipendenti o dipendenti, il relativo trattamento fiscale sarà applicato nel paese in cui l'attività viene prestata. È prevista per l'applicazione una permanenza minima di 183 giorni dall'inizio della remunerazione per la quale non figurino alcun sostentamento da parte della stabile organizzazione. In caso contrario, su detti

redditi, l'imposizione sarà calcolata dal paese di residenza del lavoratore.

Gettoni di presenza e compensi vanno tassati dal paese di residenza in cui si corrispondono, mentre le pensioni sono tassabili esclusivamente nei paesi di residenza dei beneficiari. Risultano escluse le tassazioni a carico di professori e insegnanti per prestazioni inferiori al periodo di due anni. Per tutti gli altri redditi è prevista l'imposizione da parte dello Stato di residenza del perci-

piante. Per l'eliminazione dell'eventuale doppia imposizione, si fa ricorso alla clausola della «tax credit» che prevede per entrambi i paesi il ricorso alla imputazione ordinaria. Altre clausole riguardano infine limitazioni dei benefici convenzionali (*Treaty shopping*) mentre la Convenzione stessa è stata dotata anche di un protocollo aggiuntivo ed interpretativo. Si raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

BIASCO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

